

DISEGNO DI LEGGE N. 26

1.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n. 82/4 ..... IV Legislatura

Schema D.D.L. " Norme per il funzionamento  
degli organi di rappresentanza e di tutela  
dell'artigianato".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 12/5/1986.

# REGIONE PUGLIA

2.

Relazione sul d.d.l.

"Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato".

L'ultimo comma dell'art. 10 della legge n. 443/85 assegna alle regioni il compito di stabilire "con apposite leggi, le norme relative alle elezioni dei componenti" le C.P.A.

Il Settore Artigianato, nel predisporre il d.d.l. all'esame della Giunta, ha fatto rinvio, all'art. 15, ultimo comma, alle norme in vigore per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (sistema proporzionale).

Tanto è stato fatto per la necessità di predisporre l'articolato ed avviare su di esso la discussione tra gli organi politici.

Per le elezioni amministrative, però, la legge statale affida compiti ad organi (Commissioni elettorali comunali e mandamentali, prefetti, ecc.) dei quali non è possibile avvalersi per le elezioni in argomento.

Pertanto, fermo restando il sistema proporzionale e prendendo a base le procedure stabilite per le elezioni nei comuni con oltre 5.000 abitanti, è necessario predisporre un'apposita disciplina elettorale che dia all'elettorato sia attivo che passivo la massima garanzia di legittimità delle operazioni elettorali oltre che per evitare eventuali impugnative che potrebbero invalidare i risultati.

Per lo scopo si stanno predisponendo emendamenti al d.d.l. che verranno presentati in Commissione.

Bari, 12/5/86



# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO INDUSTRIA, COMMERCIO ED ARTIGIANATO

## SETTORE ARTIGIANATO

Relazione al disegno di legge recante: "Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di <sup>tutela</sup> ~~autogoverno~~ dell'artigianato."

Le Commissioni Provinciali e Regionali per l'Artigianato (C.P.A.) sono state costituite con gli artt.12 e 13 della legge 25.7.1956, n.860. Esse sono organi di autogoverno della categoria con compiti vari tra i quali quelli della tenuta degli albi delle imprese artigiane, di deliberare e certificare l'iscrizione agli albi delle imprese richiedenti, di procedere alla cancellazione, alla istruttoria di pratiche, ed attività di studio e programmazione e così di seguito.

Gli artt.63 e 64 del D.P.R. 34.7.1977, n.616, hanno trasferito alle Regioni le competenze in materia di artigianato, comprese quelle relative alla tenuta, attraverso la C.P.A., dell'albo delle imprese artigiane. Infatti la tabella "A" allegata al D.P.R. n.616/77 indica al punto 10 tra gli uffici dell'amministrazione statale trasferiti alla Regione le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

L'art.137 del D.P.R. n.616/77 ha fissato al 1.1.78 la data di trasferimento delle C.P.A. mentre con la legge 23.7.1980 si è prorogata la durata in carica delle C.P.A. fino all'emanazione della legge quadro in materia.

Le C.P.A. sono alloggiate presso le Camere di Commercio e sono composte su base elettiva. Il Segretario della Commissione è un dipendente della Camera di Commercio.

La Regione ha provveduto a mettere a disposizione delle C.P.A. un certo numero di dipendenti ex lege n.285/77.

Attualmente viene denunciato un preoccupante disinteresse delle Camere di Commercio per quanto riguarda le C.P.A. le cui numerose ed importanti funzioni sono ridotte alla mera gestione dell'albo.

./...

# REGIONE PUGLIA

- 2 -

Vi sono in Puglia circa 84.000 imprese artigiane ognuna delle quali corrisponde alla Camera di Commercio ove è iscritta diritti di segreteria valutabili complessivamente in non meno di lire 2 miliardi l'anno per la tenuta dell'albo e per la richiesta e rilascio di certificati.

Si rende quindi necessario provvedere con legge regionale a rendere effettivo il trasferimento delle Commissioni provinciali e regionale dell'artigianato operato con il D.P.R. n.616/77.

Le spese per il trasferimento delle Commissioni, per l'acquisto di macchine ed attrezzature tecniche valutabili in 1 miliardo circa faranno carico ai corrispondenti compiti dei bilanci regionali. Il relativo personale sarà fornito dalla Regione.

Tale esigenza è divenuta indilazionabile dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n.443, legge quadro dell'artigianato.

L'articolato che si sottopone all'esame prima dei competenti organi regionali e successivamente al confronto con le associazioni di categoria degli artigiani tiene conto della legge quadro in materia. Il disegno di legge non è perfetto e pertanto è aperto a tutti i contributi intesi a migliorarlo ed a renderlo quanto più possibile aderente alle esigenze di sviluppo del nostro artigianato.

L'art.1 individua nelle Commissioni provinciali e regionale gli organi di rappresentanza ed autogoverno dell'artigianato.

L'art.2 stabilisce che le Commissioni provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia e ne fissa le competenze.

L'art.3 stabilisce che la Commissione regionale ha sede presso la Regione e ne fissa le competenze.

Gli artt.4-5-6-7 e 8 disciplinano l'organizzazione e funzionamento delle commissioni, le cui spese sono a carico del bilancio regionale. I servizi di segreteria sono svolti da personale regionale.

./...

# REGIONE PUGLIA 5

- 3 -

Gli artt.9 e 10 disciplinano le modalità di iscrizione e revisione all'albo.

Gli artt.11-12-13-14-15 trattano del procedimento elettorale.


L'art.16 estende alle commissioni provinciali e regionale le norme di cui alla L.R. 12.8.1981, n.45.

Gli artt.17 e 18 disciplinano in via transitoria i rapporti tra Regione e Camere di Commercio.

L'art.19 prevede che dalla data di entrata in vigore della legge regionale i diritti di segreteria versati dagli artigiani ai sensi della legge 27.2.1978, n.49, spettino alla Regione e che le spese relative al funzionamento delle Commissioni facciano capo ai relativi capitoli di spesa del Bilancio Regionale.

Bari, addì 23 gennaio'86

L'ASSESSORE  
(Dott. Corradino Marzo)



# **REGIONE PUGLIA** 6

DISEGNO DI LEGGE: "Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato."

# REGIONE PUGLIA

Assessorato Industria Commercio ed Artigianato

Norme per il funzionamento degli Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

## TITOLO Capo I

### Disposizioni Generali

#### Art. 1. Finalità

1. La Regione, nell'ambito dei principi e delle norme di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, promuove ed attua lo sviluppo dell'artigianato con il metodo della programmazione e con la partecipazione delle forze sociali e delle organizzazioni di categoria, nonché degli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.

2. Sono organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato la Commissione regionale e le Commissioni provinciali.

# REGIONE PUGLIA

8.

## Art. 2.

*Commissione provinciale per l'artigianato*

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede nei capoluoghi di provincia.

2. Esse hanno il compito di:

a)-curare la tenuta dell'albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni;

b)-certificare l'iscrizione delle imprese all'albo medesimo;

c)-provvedere alla revisione dell'albo nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;

d)-disporre la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o quando ne sia accertata, anche di ufficio, la cessazione dell'attività;

e)-promuovere la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e favorire l'aggiornamento tecnico, produttivo e professionale delle imprese;

f)-concorrere all'elaborazione, promozione e realizzazione del programma di attività della Commissione regionale per l'artigianato ed allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche, informazioni e documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo ai fini statistici;

g)-collaborare, quali organi tecnico-consultivi, con gli enti locali in merito ai problemi dell'artigianato ed all'elaborazione dei relativi programmi di intervento;

h)-predisporre la relazione da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta Regionale per il tramite del competente Assessore sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla situazione dell'artigianato nei rispettivi territori;

i)-svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

# REGIONE PUGLIA

## Art. 3.

*Commissione regionale per l'artigianato*

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Regione.
2. Essa ha il compito di:
  - a)-collaborare quale organo tecnico-consultivo con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato;
  - b)-esprimere parere sulla programmazione regionale in materia di artigianato;
  - c)-provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali;
  - d)-decidere in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;
  - e)-attuare, nell'ambito dei programmi regionali, le iniziative e gli interventi ad essa affidati;
  - f)-collaborare all'elaborazione dei programmi per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale;
  - g)-sostenere e promuovere iniziative tendenti a sviluppare tutte le forme di associazionismo economico e creditizio nel settore artigianato;
  - h)-predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta Regionale per il tramite del competente Assessore la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
  - i)-svolgere ogni altro compito attribuito con legge.

# REGIONE PUGLIA

10.

## TITOLO Capo II

Commissioni provinciali e regionale: organizzazione e funzioni.

### Art. 4.

#### Organizzazione

1. La Regione provvede a dotare le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di sede, attrezzature e personale funzionali allo svolgimento dei loro compiti, nel rispetto della loro autonomia.
2. Le Commissioni possono nominare relatori per lo studio di un determinato argomento ed istituire sezioni o sottocommissioni per la ripartizione del lavoro interno purchè la deliberazione definitiva, espressiva della volontà dell'organo collegiale, sia adottata da quest'ultimo nel suo complesso a pena di invalidità.
3. Le spese inerenti il funzionamento e l'attuazione dei compiti delle Commissioni sono a carico del bilancio regionale.
4. I servizi di segreteria delle Commissioni sono svolti da personale regionale.
5. Il personale di cui al comma precedente dipende funzionalmente dal responsabile dell'ufficio di segreteria della Commissione e sempre funzionalmente è coordinato dal Settore Artigianato del quale fa parte.

# REGIONE PUGLIA

11

## Art. 5.

*Vigilanza della Giunta Regionale*

1. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. Esse sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale che la esercita per il tramite del competente assessorato. La Giunta Regionale può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta del competente assessore e sentita la Giunta regionale medesima, può essere nominato un commissario straordinario allorchè le Commissioni provinciali e regionale vengano a trovarsi nella impossibilità di regolare funzionamento. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie delle Commissioni provinciali e regionale.
4. Con il medesimo decreto sarà fissata la durata delle funzioni commissariali che non potrà superare i sei mesi, salvo proroga da concordarsi per comprovati motivi.
5. Le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, entro sei mesi dalla loro costituzione disciplinano il proprio funzionamento con norme regolamentari interne da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

# REGIONE PUGLIA 12

## Art. 6.

*Uffici di segreteria*

1. Ai sensi della presente legge, presso le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono istituiti appositi uffici facenti parte del Settore Artigianato per l'espletamento delle funzioni loro proprie.

2. Spetta all'Ufficio di segreteria della Commissione provinciale per l'artigianato:

a) curare gli adempimenti relativi all'iscrizione, alle variazioni ed alla cancellazione delle imprese dagli albi provinciali disposte dalle rispettive commissioni;

b) compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni;

c) curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle commissioni stesse;

d) curare il rilascio delle certificazioni di iscrizioni all'albo ed ogni altra certificazione prevista dalla legge;

e) predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo;

f) provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura delle iniziative delle commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle Commissioni stesse.

3. Spetta all'Ufficio di segreteria della Commissione regionale per l'artigianato:

a) predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della commissione;

c) curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della commissione;

d) provvedere alla predisposizione, all'attuazione ed alla cura della attività della Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonché relative al coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali.

# REGIONE PUGLIA

13

(segue art. 6)

4. Le nomine dei responsabili degli uffici di segreteria della Commissione regionale, e delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono effettuate dalla Giunta Regionale in base alle leggi regionali vigenti, sentito il parere del presidente della Commissione di cui trattasi.

5. La dotazione organica degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali e regionale è determinata con legge regionale.

# REGIONE PUGLIA

14

## TITOLO Capo III

Commissioni provinciali e regionali: composizione e durata.

### Art. 7.

#### *Composizione e durata delle Commissioni provinciali*

1. La Commissione provinciale per l'artigianato dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere confermati per il quinquennio successivo alla scadenza del mandato.

2. Essa è composta:

a) - da 14 imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale tra gli stessi imprenditori iscritti nell'albo, nelle liste elettorali di un comune della provincia ed operanti nella provincia medesima da almeno tre anni;

b) - da 3 lavoratori dipendenti da imprese artigiane designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello nazionale e nominati dal Presidente della Giunta Regionale in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

c) - dal direttore della sede I.N.P.S.o da un suo delegato permanente;

d) - dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;

e) - da 2 esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione Bancaria Italiana e dalla Federazione Interregionale delle Casse Rurali ed Artigiane e nominati dal Presidente della Giunta Regionale.

3. I componenti ~~di cui alla lettera a) del precedente comma~~ <sup>della Commissione</sup> eleggono ~~nel proprio seno il presidente, il vice presidente è eletto da tutti i componenti la Commissione scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a) del precedente comma, ed il vice presidente.~~

4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto.

5. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

# REGIONE PUGLIA

15

## Art. 8.

### *Composizione e durata della Commissione regionale*

1. La Commissione regionale per l'artigianato dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere riconfermati per il quinquennio successivo.
2. Essa è composta:
  - a)-dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;
  - b)-da tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio Regionale;
  - c)-da cinque esperti in materia di artigianato designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale operanti nella regione e nominati dal Presidente della Giunta Regionale.
3. I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della Commissione.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quella del presidente.
5. La carica di presidente della Commissione Regionale è incompatibile con quella di componente, a qualsiasi titolo, di Commissione provinciale.
6. L'eletto alla carica di presidente della Commissione regionale, qualora sia anche componente a qualsiasi titolo di Commissione provinciale, deve optare con atto scritto entro e non oltre cinque giorni dalla elezione per l'una o per l'altra carica.
7. Se omette di optare nel termine fissato decade di diritto da componente la Commissione provinciale per l'artigianato.

## TITOLO ~~Capo~~ IV

Albo provinciale: iscrizione, revisione ed accertamenti di ufficio.

### Art. 9.

#### *Revisione albo provinciale*

1. La Commissione provinciale delibera ai sensi della vigente legislazione sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di legge.
2. Ogni trenta mesi, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione di ufficio delle imprese iscritte all'albo.
3. Per le finalità di cui al precedente comma, la Commissione provinciale dell'artigianato, ~~invia ai singoli comuni, tre mesi prima della scadenza del triennio, l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultano esercenti la loro attività nel comune medesimo. Inoltre, la Commissione provinciale può contemporaneamente interpellare le organizzazioni artigiane di categoria.~~  
*invia ai singoli comuni, tre mesi prima della scadenza del triennio, l'elenco delle imprese artigiane iscritte all'albo che risultano esercenti la loro attività nel comune medesimo. Inoltre, la Commissione provinciale può contemporaneamente interpellare le organizzazioni artigiane di categoria.*
4. Il Sindaco, entro due mesi dal ricevimento dell'elenco, trasmette alla Commissione le notizie occorrenti per la conferma della iscrizione o la cancellazione delle singole imprese.

# REGIONE PUGLIA

17

Art. 10.

Ricorsi

1 La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 o per cessazione dell'attività, è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato, sentito in ogni caso l'interessato, tanto nell'ipotesi della revisione delle imprese iscritte all'albo quanto in seguito all'accertamento di ufficio ai sensi delle leggi vigenti.

2 Le decisioni della Commissione devono essere comunicate all'interessato ed ai soggetti indicati nell'art. 7, quarto comma, della legge 8.8.85 n. 443, e per le finalità ivi previste.

3. Contro la deliberazione della Commissione provinciale che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione o la modifica è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato dall'interessato e dai soggetti indicati nel precedente comma entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione.

4. Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

5. La Commissione regionale decide sui ricorsi in via definitiva entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

6. Contro le decisioni della Commissione regionale di cui al comma precedente, l'interessato può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio ai sensi dell'art. 7 u.c., della legge 8 agosto 1985, n. 443.

# REGIONE PUGLIA

18

## TITOLO Capo V

### Dell'elezione degli imprenditori artigiani

#### Art. 11.

*Indizione delle elezioni*

1. Le elezioni degli imprenditori artigiani di cui all'art. 7, lett. a), della presente legge per il rinnovo della Commissione provinciale sono indette dal presidente della Commissione medesima con apposito manifesto da pubblicarsi almeno 150 giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso da affiggersi negli albi della Camera di Commercio e dei comuni della provincia.
3. Qualora il presidente della Commissione non provveda nel termine previsto, il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario per tutti gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.
4. Tutte le operazioni elettorali devono essere ultimate entro e non oltre 40 giorni prima della scadenza del quinquennio.

# REGIONE PUGLIA

19

Art. 12.

## *Composizione e presentazione liste*

1. Le liste dei candidati devono essere presentate al presidente della Commissione, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del manifesto elettorale nel Bollettino Ufficiale della Regione. Se l'ultimo giorno è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Ogni lista può contenere sino ad un massimo di 14 candidati e deve essere presentata da un numero di elettori da 150 a 200 per la province aventi fino a 10.000 artigiani iscritti nell'albo e da 250 a 300 per la province con un numero superiore. Le firme dei presentatori devono essere autenticate nei modi di legge.
3. Dell'avvenuta presentazione dovrà essere rilasciata ricevuta.
4. Le liste sono contrassegnate da un numero progressivo in corrispondenza all'ordine di presentazione.

# REGIONE PUGLIA

20

Art. 13.

## Seggi elettorali

1. Nei venti giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione della lista, il presidente della Commissione fissa la data delle elezioni a mezzo di apposito manifesto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il manifesto deve contenere l'elenco delle liste dei candidati ammesse, la data della votazione, le sedi dei seggi elettorali.
2. Dell'avvenuta pubblicazione è dato avviso da affiggersi negli albi della Camera di Commercio e dei comuni della provincia.
3. Per ciascun comune viene costituito dalla Commissione provinciale un seggio elettorale composto dal presidente, scelto tra i funzionari della Regione, della Camera di Commercio e degli Enti locali, e da tre artigiani scelti tra quelli residenti nel comune ove si vota.
4. E' in facoltà della Commissione provinciale costituire più seggi elettorali nei Comuni che abbiano un numero di artigiani iscritti superiore a 500 ovvero raggruppare più comuni confinanti qualora gli artigiani elettori di un comune siano inferiori a venti.
5. Le elezioni si svolgono, nella data fissata, nella sede comunale o in altra località stabilita dal presidente della Commissione provinciale.

# REGIONE PUGLIA

21

## Art. 14.

### *Requisiti e modalità di votazione*

1. Sono elettori tutti i titolari di imprese artigiane iscritte nell'albo provinciale e nelle liste elettorali del comune di residenza.
2. Sono eleggibili tutti i titolari di imprese artigiane iscritte nell'albo provinciale, nelle liste elettorali del comune di residenza ed operanti da almeno tre anni all'atto della presentazione della lista.
3. Per l'accertamento della decorrenza del triennio si ha riguardo esclusivamente alla data di iscrizione del candidato nell'albo provinciale delle imprese artigiane.
4. Ogni elettore può votare solo nel seggio ove è compreso il comune nelle cui liste elettorali è iscritto. Egli deve intervenire personalmente e vota, a scrutinio segreto, per non più di tre nominativi scelti in una medesima lista.
5. Le imprese costituite in forma societaria hanno diritto ad un voto che viene espresso dalla persona che ha la rappresentanza legale della società.
6. Entro il secondo giorno successivo alle votazioni, il presidente di ciascun seggio trasmette al presidente della Commissione provinciale gli atti e le risultanze delle votazioni, in plico sigillato e firmato dallo stesso presidente di seggio e dai tre scrutinatori.
7. Lo spoglio finale dei voti e la proclamazione degli eletti vengono effettuati entro il decimo giorno successivo alla votazione, in sedute pubbliche, a cura della Commissione provinciale.

# REGIONE PUGLIA

22

Art. 15.

## *Controversie elettorali*

1. In merito alle controversie comunque concernenti le operazioni elettorali, compresa la presentazione e l'accettazione delle liste, gli interessati possono proporre opposizione scritta alla Commissione provinciale per l'artigianato entro il quinto giorno successivo all'evento che ha determinato la controversia.

2. Contro la decisione della Commissione provinciale, agli interessati è data facoltà di ricorso al Presidente della Giunta Regionale nei dieci giorni successivi alla comunicazione della decisione stessa.

3. Per quanto non disposto nei precedenti comma del presente articolo, si applicano le norme in vigore per le elezioni dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti.

# REGIONE PUGLIA

23

## TITOLO VI

### Norme finali e finanziarie

#### Art. 16.

#### Inoltruità ai componenti delle Commissioni

1. Ai componenti la Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato sono estese le norme di cui <sup>art. 16</sup> ~~alla~~ legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Al Presidente della Commissione regionale per l'artigianato ed ai Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato spettano indennità di funzioni che vengono determinate nella misura di L.

# REGIONE PUGLIA

26

Art. 17.

## Disposizioni transitorie

1. Fino a quando non sarà stato operato il trasferimento delle Commissioni provinciali e regionale, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere al loro funzionamento mediante stipula di apposite convenzioni con le Camere di Commercio o con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio anche per regolare i collegamenti funzionali tra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle ditte e per assicurare, in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali, l'iscrizione di ufficio delle imprese artigiane nel registro medesimo, il miglior servizio delle rispettive funzioni ed il rispetto degli obblighi di legge.

2. Nelle medesime convenzioni può altresì essere stabilito che la Regione si avvalga di personale dipendente dalle Camere di Commercio aventi la necessaria qualifica.

## Art. 18.

### *Diritti di segreteria*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i diritti di segreteria dovuti dagli imprenditori artigiani ai sensi della legge 27 febbraio 1978, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni per certificazioni di competenza delle Commissioni provinciali per l'artigianato spettano alla Regione e sono riscossi secondo modalità che saranno indicate dalla Giunta Regionale.

2. Le somme riscosse ai sensi del primo comma saranno introitate in un apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale: "Proventi derivanti dai diritti di segreteria per la certificazione delle imprese artigiane".

Art. 19.

*Norma finanziaria*

1. Le spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato sono imputabili al capitolo "Spese per il funzionamento compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla Regione di consigli, commissioni e comitati spese obbligatorie del bilancio di previsione per l'esercizio 1986.

2. Per il funzionamento delle attività di tutela e promozione di competenza delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato si provvede con i relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 16.5.86